

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 56/2024/R/GAS

CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO, PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE (6PR GNL)

Orientamenti dell'Autorità sui criteri di determinazione del tasso di variazione di inflazione e deflatore degli investimenti in coerenza con i criteri ROSS e sul trattamento delle variazioni del tasso di remunerazione del capitale investito

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 27 luglio 2022, 356/2022/R/GAS

Mercato di incidenza: gas naturale

27 febbraio 2024



Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl per il periodo 2024-2027 (deliberazione 27 luglio 2022, 356/2022/R/GAS), e fa seguito alle deliberazioni 9 maggio 2023, 196/2023/R/GAS, con cui l'Autorità ha approvato i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl, rimandando specifiche valutazioni sulle modalità di trattamento di inflazione e deflatore degli investimenti in coerenza con la c.d. regolazione per obiettivi di spesa e di servizio (ROSS), e 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM, con cui l'Autorità ha approvato i criteri applicativi ROSS per i servizi di trasporto del gas naturale e trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica.

Il presente documento espone gli orientamenti dell'Autorità in materia di criteri di determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da utilizzare ai fini delle determinazioni tariffarie per il servizio di rigassificazione del Gnl, nonché in materia di trattamento degli aggiornamenti del tasso di remunerazione del capitale investito.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) o l'indirizzo di posta info@arera.it, entro il 18 marzo 2024.

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all'invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Direzione Infrastrutture Energia Piazza Cavour, 5 - 20121 - Milano

email: protocollo@pec.arera.it sito internet: www.arera.it



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.



3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour, 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Piazza Cavour, 5, 20121 Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.



INDICE

PA	RTE IAspetti introduttivi	5
1.	Inquadramento procedurale e ambito della consultazione	6
2.	Struttura del documento	7
PA	RTE IIQuadro regolatorio	8
3.	Criteri ROSS in materia di inflazione e deflatore	9
4.	Tasso di remunerazione del capitale investito	10
5.	Tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl per l'anno 2024	10
	RTE IIIOrientamenti sui criteri di determinazione del tasso di variazione del latore e dell'inflazione, e di aggiornamento del WACC	
6. cap	Modalità di trattamento della variazione del tasso di remunerazione del itale investito	12
7.	Modalità di trattamento della variazione delle partite inflattive	12
8.	Modalità e tempistiche di applicazione	14



PARTE I ASPETTI INTRODUTTIVI

1. Inquadramento procedurale e ambito della consultazione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 27 luglio 2022, 356/2022/R/GAS, per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl per il sesto periodo di regolazione (6PR GNL), decorrente dal 2024, al fine di tener conto degli esiti del procedimento avviato con la deliberazione 28 giugno 2021, 271/2021/R/COM, per la formazione di provvedimenti in materia di metodi e criteri di regolazione tariffaria basati sulla spesa totale per la determinazione del costo riconosciuto per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas (c.d. criteri ROSS).
- 1.2 Con la deliberazione 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM, l'Autorità ha approvato la Parte I, relativa a criteri comuni, e la Parte II, relativa al ROSS-base, del Testo integrato della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, per il periodo 2024-2031 (di seguito: TIROSS). Con tale deliberazione, l'Autorità ha previsto che i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS-base siano applicati a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas a partire dal sesto periodo di regolazione (6PR). Il TIROSS 2024-2031, inoltre, prevede che la concreta applicazione di tali criteri generali ai singoli servizi, con particolare riferimento ai parametri rilevanti ai fini della determinazione dei ricavi ammessi dei gestori infrastrutturali (che per i servizi di distribuzione assumono la denominazione di tariffe di riferimento, nel seguito richiamati per tutti i servizi come ricavi ammessi), sia demandata alle specifiche regolazioni settoriali.
- 1.3 Con la deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (RTTG 6PRT, 2024-2027). Con riferimento al raccordo con i criteri ROSS, è stata rimandata ad uno specifico provvedimento, da adottarsi previa consultazione, la definizione delle modalità applicative dei criteri ROSS al servizio di trasporto del gas naturale, in particolare in relazione agli elementi di dettaglio quali il tasso di capitalizzazione, le modalità di aggiornamento della *baseline* di costo operativo, le tempistiche e le modalità di calcolo del ricavo ammesso, e le modalità di gestione degli scostamenti tra i ricavi rilevanti ai fini della determinazione dei corrispettivi tariffari e i ricavi ammessi.
- 1.4 Con la deliberazione 9 maggio 2023, 196/2023/R/GAS, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl nel sesto periodo di regolazione (6PR GNL, 2024-2027), disponendo, con particolare riferimento ai criteri ROSS:
 - a) il posticipo delle valutazioni relative all'applicazione dell'approccio ROSS al servizio di rigassificazione del Gnl al periodo di regolazione successivo;



- b) l'allineamento della regolazione del 6PR GNL con i criteri generali di riconoscimento dei costi di cui al TIROSS con riferimento ai seguenti aspetti: (i) durata del periodo di regolazione; (ii) modalità di determinazione del capitale circolante netto; (iii) voci di costo operativo escluse dal riconoscimento; (iv) modalità di attivazione del parametro *Y-factor*;
- c) l'eventuale allineamento ai criteri ROSS in materia di determinazione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi e del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, confermando, nelle more della declinazione operativa dei criteri ROSS per il servizio di trasporto del gas naturale, i criteri di determinazione dei tassi vigenti nel periodo regolatorio precedente.
- 1.5 Con la deliberazione 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM), l'Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS-base di cui al TIROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, definendo, tra l'altro, le modalità di determinazione dei tassi di variazione dell'inflazione e del deflatore degli investimenti fissi lordi *ex ante*, stabilendo per quest'ultimo indice anche le modalità di c.d. raccordo con la metodologia di calcolo precedente.
- 1.6 Con la deliberazione 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM, l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027, o anche solo TIWACC). L'Articolo 8 del TIWACC 2022-2027 prevede un meccanismo di *trigger* per l'aggiornamento del WACC per il sub-periodo 2022-2024. Per quanto riguarda i parametri specifici di ciascun servizio, ai sensi dell'articolo 7 del TIWACC:
 - a) il livello di *gearing* è aggiornato, di norma, in occasione della revisione tariffaria specifica di ciascun servizio regolato;
 - b) il coefficiente β^{asset} è aggiornato, di norma, in occasione della revisione tariffaria specifica di ciascun servizio regolato, fatta salva la revisione dei criteri di aggiornamento e la definizione delle decorrenze applicative di tale parametro che saranno specificate in un successivo provvedimento (comma 9.1).
- 1.7 Nel presente documento per la consultazione, l'Autorità espone i propri orientamenti in materia di:
 - a) criteri di determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi e del tasso di variazione medio annuo tasso dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per gli aggiornamenti tariffari del 6PR GNL, consultando, in particolare, la possibilità di applicare al servizio di rigassificazione del Gnl, con le dovute differenze e gli opportuni meccanismi correttivi, i criteri applicativi ROSS per il servizio di trasporto del gas naturale;
 - b) modalità di trattamento dei tassi di variazione di inflazione e deflatore secondo i criteri di cui alla precedente lettera ai fini della determinazione dei ricavi di riferimento e dei corrispettivi tariffari.



1.8 Inoltre, nel presente documento si illustrano gli orientamenti dell'Autorità in relazione alle modalità di trattamento degli aggiornamenti del tasso di remunerazione del capitale investito.

2. Struttura del documento

- 2.1 Il presente documento, oltre alla presente parte introduttiva, comprende:
 - a) la Parte II, nella quale si offre un breve riepilogo della regolazione vigente e dei procedimenti collegati;
 - b) la Parte III, nella quale sono riportati gli orientamenti in materia di trattamento degli aggiornamenti del tasso di remunerazione del capitale investito e i criteri di determinazione e trattamento del tasso di variazione del deflatore e dell'inflazione di rigassificazione del Gnl, da applicare nel 6PR GNL.



PARTE II QUADRO REGOLATORIO

3. Criteri ROSS in materia di inflazione e deflatore

- 3.1 L'Articolo 6 del TIROSS stabilisce il c.d. *tariff decoupling* tra:
 - a) i ricavi ammessi dei gestori infrastrutturali;
 - b) le tariffe per l'uso delle infrastrutture o i ricavi rilevanti ai fini della loro determinazione.
- 3.2 In applicazione dei criteri ROSS, i ricavi ammessi nell'anno *t* sono determinabili solo *ex post*, una volta rilevata la spesa effettiva dell'anno. Preliminarmente, le tariffe per l'uso delle infrastrutture devono tra l'altro essere definite con l'obiettivo di minimizzare gli scostamenti tra ricavi effettivi (realizzati dalle imprese dall'applicazione delle tariffe per l'uso delle infrastrutture) e ricavi ammessi delle imprese medesime.
- 3.3 In relazione al trattamento dell'inflazione applicata ai costi operativi, i criteri ROSS, come integrati con la deliberazione 497/2023/R/COM, prevedono che:
 - a) la *baseline* dei costi operativi sia aggiornata con l'inflazione effettiva dell'anno tariffario di riferimento; nel dettaglio, che sia aggiornata:
 - i. *ex ante* in via provvisoria utilizzando le aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia rese disponibili dalla Banca d'Italia (articolo 35, comma 2, del TIROSS), e in particolare i dati previsivi riportati nell'ultimo Bollettino Economico disponibile al momento della determinazione, oppure, qualora più aggiornate, le previsioni riportate nelle Proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana, entrambi pubblicati dalla Banca d'Italia;
 - ii. *ex post* sulla base dell'inflazione effettiva dell'anno *t*, considerando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo dall'anno *t-1* all'anno *t* (articolo 36, comma 1, del TIROSS);
 - b) i valori del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati siano uguali per tutti i servizi e fissati annualmente, ai fini dell'aggiornamento *ex post* della *baseline* di spesa operativa, con deliberazione dell'Autorità, una volta disponibili i dati sui prezzi al consumo di dicembre dell'anno *t* (articolo 36, comma 2, del TIROSS).
- 3.4 I criteri ROSS prevedono, in relazione alla rivalutazione annuale del capitale investito riconosciuto, che:
 - a) ai fini della determinazione delle tariffe per l'uso delle infrastrutture si utilizzi *ex ante*, un tasso medio di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi per la costruzione di un deflatore con base 1 nell'anno *t-1*, definito sulla base dei valori del deflatore del medesimo anno *t-1* più aggiornati a disposizione (articolo 16, comma 3, del TIROSS), utilizzando i dati previsivi riportati nel Documento Programmatico di Bilancio (di seguito: DPB), o,



- qualora più aggiornato, nel Documento di Economia e Finanza (di seguito: DEF);
- b) ai fini della determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi, il tasso medio di variazione del deflatore per la costruzione di un deflatore base 1 nell'anno *t-1* venga definito dall'Autorità *ex post*, in modo omogeneo per tutti i servizi, sulla base dei valori effettivi del deflatore dell'anno *t-1* (articolo 16, comma 4, del TIROSS).
- 3.5 In ragione delle discontinuità che emergono dalla transizione dall'approccio precedentemente in vigore all'approccio ROSS, l'Articolo 32 del TIROSS prevede che, in sede di prima applicazione delle disposizioni in materia di inflazione contenute nel TIROSS, in occasione della definizione delle regole relative a ciascun servizio infrastrutturale regolato, siano adottate misure per garantire continuità nell'aggiornamento per l'inflazione, in coerenza con i principi relativi alla definizione e aggiornamento del capitale investito ai fini regolatori (articolo 16) e quelli relativi alla definizione della *baseline* di spesa totale (articolo 35) previsti dal TIROSS.
- 3.6 Con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha previsto che per l'anno 2024, al fine di tenere conto del mutato riferimento dei trimestri su cui si procede a calcolare la variazione del deflatore, sia considerata anche la dinamica del deflatore realizzatasi nei trimestri dell'anno 2022 non inclusi ai fini della quantificazione del ricavo ammesso dell'anno 2023 (c.d. raccordo). Per il servizio di trasporto gas, si tratta dei quattro trimestri dell'anno 2022; inoltre, essendo state già determinate le tariffe di trasporto per l'anno 2024, l'Autorità ha previsto che l'aggiustamento del deflatore verrà considerato nell'ambito del meccanismo di acconto dei conguagli derivanti dal *tariff decoupling*, di cui all'articolo 36bis della RTTG. Infine, in analogia con quanto disposto con la deliberazione 27 dicembre 2023, 615/2023/R/EEL per la trasmissione elettrica e con la deliberazione 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL per la distribuzione elettrica, anche per il servizio di trasporto gas il raccordo dovrà essere effettuato tenendo conto della revisione particolarmente significativa ed eccezionale da parte di Istat degli indici di deflazione relativi al periodo 2020-2022 precedentemente pubblicati.

4. Tasso di remunerazione del capitale investito

- 4.1 In coerenza con le previsioni di cui all'articolo 8 del TIWACC, con la deliberazione 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM (di seguito: 556/2023/R/COM) l'Autorità ha:
 - a) verificato l'attivazione del meccanismo di *trigger* e aggiornato, per l'anno 2024, i valori dei parametri del WACC comuni a tutti i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas;
 - b) confermato, per l'anno 2024, i valori di β^{asset} e di *gearing* in vigore per l'anno 2023;



c) aggiornato, di conseguenza, i valori del WACC per l'anno 2024, determinando per il servizio di rigassificazione del Gnl un WACC pari a 6,7%.

5. Tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl per l'anno 2024

- 5.1 Con la deliberazione 22 giugno 2023, 279/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 279/2023/R/GAS), in applicazione dei criteri di cui alla RTRG 6PR GNL, l'Autorità ha approvato le tariffe per il servizio di rigassificazione relative all'anno 2024. Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi e di capitale, nelle more delle successive valutazioni sulla possibile estensione dei criteri ROSS in materia di inflazione e deflatore, sono stati adottati criteri di determinazione dei tassi di variazione in continuità con quelli vigenti fino al 5PR GNL; in particolare:
 - a) per aggiornare al 2024 i costi operativi dell'anno base (2021), tre variazioni annuali dal 2022 al 2024 determinate considerando l'inflazione effettiva dell'anno *t*-2 rispetto a quello a cui si riferisce l'aggiornamento;
 - b) un deflatore con base 1 nel 2023 e una variazione del deflatore pari alla media dei 4 trimestri del 2022 rispetto alla media dei 4 trimestri del 2021, pari al 4,2% (uguale al deflatore considerato per le tariffe di trasporto 2024, che tuttavia dovrà essere rideterminato sulla base dei criteri ROSS);
 - c) il valore del WACC in vigore nell'anno 2023 anche per l'anno 2024, pari a 6.1%.
- 5.2 Con la medesima deliberazione 279/2023/R/GAS, l'Autorità ha approvato, oltre alle tariffe dell'anno 2024, la tariffa di rigassificazione del terminale FSRU Italia di Piombino relativa al 2023, primo anno di esercizio. Occorre evidenziare, al riguardo, come la procedura di primo conferimento della capacità continuativa di rigassificazione di nuova realizzazione del terminale FSRU Italia, approvata con la deliberazione 31 gennaio 2023, 28/2023/R/GAS, ha previsto la possibilità per i soggetti richiedenti capacità di durata ventennale di scegliere, come base d'asta, tra la tariffa regolata per la capacità di rigassificazione definita dall'Autorità e una tariffa fissa pari a circa 2 €/MWh per l'intero periodo di conferimento, oggetto di rivalutazione annuale sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo. Alcuni soggetti aggiudicatari della capacità ventennale, ad un prezzo pari alla base d'asta, hanno optato per la tariffa regolata.



PARTE III ORIENTAMENTI SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL TASSO DI VARIAZIONE DEL DEFLATORE E DELL'INFLAZIONE, E DI AGGIORNAMENTO DEL WACC

6. Modalità di trattamento della variazione del tasso di remunerazione del capitale investito

- 6.1 Con riferimento al servizio di rigassificazione del Gnl, qualora alla verifica da parte dell'Autorità dell'attivazione del meccanismo di *trigger* di cui all'articolo 8 del TIWACC 2022-2027 faccia seguito un aggiornamento del valore del WACC, è necessario rideterminare i ricavi di riferimento già approvati, di norma entro giugno dell'anno *t-1*, con sufficiente anticipo rispetto alle procedure di allocazione della capacità di rigassificazione per tenere conto di tale aggiornamento.
- 6.2 La verifica del meccanismo di *trigger* del WACC per l'anno *t* avviene invece, di norma, entro novembre *t-1*, quando sono disponibili i dati a consuntivo necessari per l'aggiornamento secondo le modalità definite nel TIWACC, e in tempo utile per l'approvazione delle tariffe per l'uso delle infrastrutture dei settori della distribuzione e trasmissione elettrica e della distribuzione gas.
- 6.3 Poiché, ai sensi dell'articolo 4 della RTRG 6PR GNL, il tasso di remunerazione del capitale investito netto riconosciuto è fissato e aggiornato ai sensi del TIWACC, la regolazione vigente prevede già implicitamente la necessità di tenere conto degli eventuali aggiornamenti del WACC determinato per l'anno *t*, pur non specificando i meccanismi per gestire tale aggiornamento.
- 6.4 La rideterminazione dei ricavi di riferimento per tenere conto delle variazioni del WACC rileva ai fini dell'applicazione dei meccanismi correttivi dei ricavi (cfr. in particolare il Titolo III della RTRG 6PR GNL); inoltre, nell'ottica di garantire che i corrispettivi tariffari riflettano quanto più possibile i costi sottostanti il servizio, si ritiene che tale rideterminazione abbia effetto anche in relazione ai corrispettivi tariffari unitari di capacità applicati agli utenti del servizio di rigassificazione.
- 6.5 Inoltre, in un'ottica di semplicità amministrativa, si ritiene che tale adeguamento possa essere effettuato in occasione del primo procedimento utile di aggiornamento dei corrispettivi tariffari del servizio di rigassificazione del Gnl.

7. Modalità di trattamento della variazione delle partite inflattive

7.1 Poiché per il servizio di rigassificazione del Gnl è stata esclusa, al momento, l'applicazione dei criteri ROSS e dei correlati meccanismi *ex post* di rideterminazione del ricavo ammesso sulla base degli scostamenti tra spesa effettiva e *baseline* di spesa, un eventuale allineamento dei criteri di cui alla RTRG 6PR GNL con le modalità di determinazione del tasso di variazione dell'inflazione e del deflatore secondo i criteri ROSS non può che essere parziale, limitandosi alle informazioni che possono essere note *ex ante* o, eventualmente, nel corso dell'anno tariffario di riferimento, procedendo ad una rideterminazione sia dei ricavi che dei



- corrispettivi tariffari che tenga conto di parametri di inflazione e deflatore, ove possibile, noti a consuntivo.
- 7.2 In un'ottica, tuttavia, di allineamento dei criteri di riconoscimento dei costi tra i servizi regolati (uno degli obiettivi dell'approccio ROSS), e di mantenimento, ove possibile, della coerenza con i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto, si ritiene pertanto opportuno valutare di modificare i criteri di cui alla RTRG 6PR GNL prevedendo:
 - a) in sede di aggiornamento dei corrispettivi tariffari per l'anno t:
 - i. l'aggiornamento dei costi operativi sulla base delle previsioni relative all'inflazione del medesimo anno *t*, in analogia con quanto previsto dall'approccio ROSS, utilizzando quindi le previsioni della Banca d'Italia riportate nell'ultimo Bollettino Economico o nelle Proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana;
 - ii. l'aggiornamento dei costi di capitale sulla base delle previsioni relative al deflatore dell'anno *t-1* in analogia con quanto previsto dall'approccio ROSS, utilizzando quindi le previsioni della DEF o del DPB;
 - b) diversamente da quanto previsto dai criteri ROSS, la rideterminazione dei ricavi di riferimento dell'anno t nel corso del medesimo anno t, e non nell'anno t+1, sulla base:
 - i. dell'inflazione di consuntivo dell'anno *t-1*;
 - ii. dell'eventuale stima più aggiornata dell'inflazione dell'anno t;
 - iii. del deflatore a consuntivo dell'anno t-1.
- 7.3 Si noti che, come sopra accennato, la rideterminazione così effettuata non sarebbe perfettamente coerente con i criteri ROSS, in quanto sebbene si aggiornerebbero i costi operativi con l'inflazione fino all'anno t, tale aggiornamento sarebbe comunque frutto di un valore stimato e non effettivo; diversamente non sarebbe possibile conguagliare tutti gli importi nell'anno di competenza. Tale orientamento deriva dalla necessità che il corrispettivo tariffario sia rideterminato e applicato agli utenti nel corso del medesimo anno di applicazione della tariffa, in modo da garantire sia la certezza del corrispettivo (e del gettito per le imprese di rigassificazione) di competenza dell'anno sia la coerenza, prevista anche dai medesimi criteri ROSS, di tale corrispettivo con i criteri di determinazione dei costi riconosciuti. Tale necessità assume particolare rilevanza per il servizio di rigassificazione del Gnl alla luce della peculiarità del meccanismo correttivo dei ricavi in vigore (il fattore di copertura dei ricavi di cui all'articolo 17 della RTRG 6PR GNL), che viene determinato tipicamente entro giugno dell'anno t+1 e che prevede una garanzia solo parziale dei ricavi di riferimento, diversamente dai meccanismi perequativi in vigore nel servizio di trasporto. Le tempistiche e il funzionamento del fattore di copertura dei ricavi, pertanto, richiedono che sia possibile determinare con certezza il gettito tariffario entro la fine dell'anno t+1.
- 7.4 Nonostante l'allineamento con i criteri ROSS non sarebbe completo, la proposta consultata avrebbe il vantaggio di incorporare un'inflazione maggiormente in linea con le variazioni attese del periodo di applicazione della tariffa, rispetto ai criteri attualmente vigenti che sono invece basati su dati storici, a fronte tuttavia di



complessità aggiuntive derivanti dalla necessità di rideterminare e conguagliare corrispettivi già oggetto di fatturazione. A tale ultimo proposito, giova sottolineare che il problema del trattamento degli aggiornamenti *ex post* di corrispettivi approvati si pone comunque a causa delle variazioni dei ricavi di riferimento derivanti da eventuali variazioni del WACC per via della verifica dell'attivazione del meccanismo di *trigger* o delle revisioni infraperiodo previste dal TIWACC.

7.5 In ragione delle complessità sopra evidenziate, si ritiene che possa essere considerata anche l'opzione di rimandare l'introduzione di specifiche previsioni relative alla modifica delle disposizioni su inflazione e deflatore nell'ambito delle valutazioni circa l'applicazione del ROSS-base al servizio di rigassificazione del Gnl nel periodo regolatorio successivo. Tale opzione garantirebbe stabilità e certezza tariffaria, consentendo un'effettiva continuità con i criteri vigenti e limitando la necessità di conguagli e rideterminazioni *ex post* dei corrispettivi agli eventuali aggiornamenti del WACC; di contro, tale opzione comporterebbe un disallineamento dei criteri di aggiornamento dei costi della rigassificazione del Gnl con quelli applicati per il servizio di trasporto gas.

8. Modalità e tempistiche di applicazione

- 8.1 Le rideterminazioni sopra descritte incidono sia sui ricavi di riferimento dei gestori sia sui corrispettivi tariffari; pertanto, si pone l'esigenza di:
 - a) da un lato, tenere conto di tali rideterminazioni ai fini del calcolo del fattore di copertura dei ricavi di competenza dell'anno *t*;
 - b) dall'altro, rideterminare *ex post* i corrispettivi approvati per il medesimo anno *t*
- 8.2 Alla luce di quanto sopra, l'Autorità è orientata a integrare i criteri di cui alla RTRG 6PR GNL (nell'ipotesi che non venga considerata l'opzione di cui al precedente punto 7.5) sotto i seguenti aspetti:
 - a) in relazione alle modalità di calcolo del fattore di copertura dei ricavi, chiarendo che i ricavi di riferimento rilevanti ai fini della determinazione del fattore di copertura dei ricavi di competenza dell'anno *t* di cui all'articolo 18 della RTRG 6PR GNL siano rideterminati, oltre che sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo relativi all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria, anche con i valori:
 - i. del WACC dell'anno t aggiornato ai sensi del TIWACC;
 - ii. dell'inflazione di consuntivo dell'anno *t-1*;
 - iii. della stima più aggiornata dell'inflazione dell'anno t;
 - iv. del deflatore a consuntivo dell'anno *t-1*;
 - b) in relazione ai corrispettivi tariffari unitari di capacità applicati agli utenti, prevedendone la rideterminazione e la relativa applicazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno a cui si riferiscono; con riferimento alle imprese di rigassificazione che hanno allocato capacità di lungo periodo a un corrispettivo pari alla tariffa regolata, l'Autorità ritiene infatti opportuno che



i corrispettivi tariffari di capacità riflettano i costi riconosciuti di competenza dell'anno t e, pertanto, siano adeguati al valore del WACC e di inflazione e deflatore aggiornati; ciò comporta la necessità, qualora la rideterminazione dei corrispettivi avvenga in corso d'anno, di conguagliare a decorrere dal 1° gennaio gli importi già fatturati nel corso dell'anno.

- 8.3 Con riferimento ai livelli tariffari già determinati per l'anno 2024 per il servizio di rigassificazione del Gnl, la proposta consultata comporterebbe che:
 - a) i ricavi di riferimento 2024 siano rideterminati, nell'ambito del procedimento per le determinazioni tariffarie relative al 2025, tenendo conto:
 - i. dei valori di consuntivo dell'inflazione relativa agli anni 2022 e 2023;
 - ii. della stima dell'inflazione utilizzata per il 2024 secondo le previsioni della Banca d'Italia, in analogia con quanto previsto per la determinazione *ex ante* dell'inflazione e del deflatore per il servizio di trasporto;
 - iii. del deflatore a consuntivo relativo al 2023;
 - iv. dell'aggiornamento del WACC approvato con la deliberazione 556/2023/R/COM (6,7% anziché 6,1%);

tali dati rileverebbero per la determinazione del fattore di copertura dei ricavi 2024 (determinato nel 2025), e comporterebbero la rideterminazione *ex post* dei corrispettivi unitari già approvati e la necessità di un conguaglio nel corso d'anno:

- b) inoltre, in via straordinaria per il 2024 e in analogia con quanto previsto per il servizio di trasporto, sarebbe necessario includere nel calcolo del deflatore anche gli effetti inflattivi del 2022, determinando l'aggiustamento del deflatore come rapporto tra il valore del deflatore nel quarto trimestre del 2022 e il valore del deflatore nel quarto trimestre del 2021 come approvato nelle tariffe 2023 (anche al fine di tenere conto della revisione della serie operata da Istat), includendo anche la variazione del 2023 rispetto al 2022.
- 8.4 Ai fini del calcolo dei ricavi e dei livelli tariffari per l'anno 2025, il cui procedimento di approvazione è previsto concludersi entro giugno 2024, la proposta consultata comporterebbe che:
 - a) in relazione al tasso di inflazione, i costi operativi siano aggiornati utilizzando le aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia per il 2024 e 2025 rese disponibili dalla Banca d'Italia, in luogo della variazione annuale dell'anno 2023 rispetto al 2022 (come invece avverrebbe a regole vigenti);
 - b) in relazione al deflatore, si utilizzino i dati previsivi relativi all'anno 2024 riportati nel DEF o nel DPB in luogo della variazione annuale dell'anno 2023 rispetto al 2022;
 - c) nel corso del 2025, poi, si rideterminino i ricavi e le tariffe 2025 considerando il deflatore a consuntivo 2024 e l'inflazione del 2024 a consuntivo (nonché eventuali stime più aggiornate dell'inflazione 2025).
- 8.5 Se, invece, si adottasse l'ipotesi alternativa di rimandare la modifica delle disposizioni su inflazione e deflatore nell'ambito delle valutazioni circa



- l'applicazione del ROSS-base al servizio di rigassificazione del Gnl nel periodo regolatorio successivo, le modalità e tempistiche di applicazione illustrate nei precedenti punti 8.3 e 8.4 rimarrebbero invariate, ma si applicherebbero esclusivamente all'aggiornamento del WACC.
- 8.6 Allo stesso modo, tale opzione alternativa richiederebbe le medesime modifiche alla RTRG 6PR GNL illustrate al punto 8.2 (rideterminazione dei ricavi di riferimento ai fini del calcolo del fattore di copertura dei ricavi, e rideterminazione dei corrispettivi unitari di capacità, con conguaglio in corso d'anno), ma con riferimento esclusivo all'aggiornamento del WACC.
 - S1. Osservazioni in merito alle modalità di gestione delle variazioni del WACC.
 - S2. Osservazioni in merito alla proposta di modificare le modalità di trattamento della variazione delle partite inflattive secondo un parziale allineamento con i criteri ROSS.
 - S3. Osservazioni in merito alla proposta, alternativa alla precedente, di rimandare l'eventuale modifica dei criteri in vigore nel 5PR GNL nell'ambito delle valutazioni sull'applicazione del ROSS-base al servizio di rigassificazione del Gnl.